

## IL TEOLOGO

PAOLO GHERRI

*Docente stabile di Teologia del Diritto canonico  
presso la Pontificia Università Lateranense.*

### 1. Introduzione

Affrontare il tema “*la Parola e la Legge*” in una prospettiva eminentemente teologica – come mi è stato richiesto<sup>1</sup> – comporterebbe l’assunzione di una complessità *ed* ampiezza di cui non è possibile rendere adeguata ragione in termini sommari come quelli presupposti dalla presente giornata di studio, che vede implicati molti altri approcci disciplinari di non minore interesse e portata.

Dal punto di vista della Teologia cattolica – non meno che di altre Scienze e Discipline c.d. *ecclesiastiche* – la tematica “parola e legge” pone la necessità di “qualificare” preliminarmente *specifici approcci* tanto di carattere tecnico-specialistico (come l’Esegesi biblica), che di carattere generale e previo (come la teoria del Linguaggio)... senza trascurare gli immensi – e generalmente inesplorati – *campi etico, morale e giuridico*, all’interno dei quali il concetto di “legge” non è certamente uno dei più univoci<sup>2</sup>.

La complessità del tema aumenta quando s’intenda estendere tale riflessione al di *fuori* dell’ambito cattolico verso quello più

<sup>1</sup> Per quanto io non sia propriamente un “teologo”, ma un canonista che si occupa di rapporti tra Teologia e Diritto canonico.

<sup>2</sup> Cfr. P. GHERRI (ed.), *Norme e regole nella vita e nel Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2009.

genericamente cristiano ...poi biblico ...poi religioso in genere.

In tale prospettiva, pertanto, potrebbe risultare utile per la riflessione odierna una declinazione più “mirata” – per quanto assolutamente parziale (ma una delle tante) – del tema, fissata principalmente su una “specificità” della “parola” rilevante dal punto di vista teologico: *la “parola sacra” nel suo rapporto con la “parola umana”* in genere, concentrandosi ulteriormente sul “testo” più che sulla “parola” come tale.

Ciò corrisponde anche più direttamente al taglio delle mie competenze ed interessi di studio, di sostanziale natura e portata metodologica a cavallo tra teologico e giuridico.

## 2. Premessa epistemologica

Prima di entrare nello specifico della “relazione” tra *testo sacro* e *testo laico* come tali, in vista dell’individuazione delle – eventuali – specificità degli approcci teologico e *giuridico* al “testo”, è necessaria una “premessa” di carattere epistemologico e metodologico che eviterà, in seguito, la continua interruzione del discorso per soffermarsi su elementi che, per quanto necessari, non appartengono però al discorso stesso.

a) Va tenuto presente anzitutto che l’accostamento ad un “testo” è sempre attività *strutturalmente* complessa, al di là e prima di ogni e qualsiasi “qualificazione” contenutistica del testo stesso. Si tratta infatti di considerare un insieme di questioni “formali” nel senso filosofico del termine: riguardanti, cioè, la “forma” (“*Gestalt*”) che modella la “materia”, e quindi la realtà stessa, al di là tanto delle modalità espressive che dei c.d. generi letterari.

Prima, infatti, di essere “sacro” o “laico” (quanto al suo contenuto) un testo in se stesso – *quanto a sua “forma”* – è *sempre ed essenzialmente*:

- uno specifico *prodotto umano*: un “costrutto”, un “fatto” (per dirla con G.B. Vico);

- una espressione di *pensiero umano*: non c'è testo senza pensiero umano sottostante;
- una realizzazione di *linguaggio umano*: non c'è testo senza sottesi "codici" semantici, fonetici o grafologici (a seconda che il testo sia orale o scritto);
- un "oggetto" *evocativo*: non c'è testo che contenga "solo" se stesso e non convochi/richiami a sé qualcosa della realtà.

Questa prima consapevolezza è fondamentale per aver presente quale sia l'ambito in cui è possibile e necessario avvicinare un testo, scritto od orale che sia, indipendentemente dalle sue "pretese" religiose, politiche, filosofiche, sociali... ed anche "normative" (etiche, morali, giuridiche).

b) Un "testo", poi, è sempre un "vettore": porta, cioè, *qualcos'altro diverso da sé* e con cui non sempre s'identifica completamente. Non c'è *testo senza "contenuto"*, né *contenuto senza significato* ... Ed è qui che si colloca il grande ed ineliminabile tema della "interpretazione": dal *testo* al *significato* in esso contenuto, e da esso trasmesso e mediato.

c) Nessun testo, poi, è "isolato" dal mondo e dall'umanità: una "monade", chiusa ed autoreferenziale, caduta come una meteorite dal cielo. Ciò pone una serie di *problemi* in qualche modo "previ" ad ogni qualificazione contenutistica del testo stesso che non potranno mai essere ignorati né trascurati nell'avvicinarlo: nessun "testo" s'identifica – di principio – col suo solo "significato letterale", ma esprime attraverso di esso almeno una visione dell'uomo e del mondo ... ciò che chiamiamo "cultura" o anche – più intensamente – *Weltanschauung*.

Per mantenermi nel mio ambito disciplinare richiamo il "caso" della letteratura sacra di carattere *iniziatico* com'è la c.d. apocalittica giudaico-cristiana in cui è ben evidente [a] non solo che il *detto* e l'*inteso* non coincidono affatto, ma anche [b] che il *detto* e l'*inteso* non hanno alcuna corrispondenza diretta, giocando spesso anche sulla dissimulazione ed il "falso" (p.es.: nello scambio di date e nomi).

d) Richiamo qui in via del tutto generale (e generica), ma strutturale, l'insegnamento di E. Betti sulla c.d. *interpretatio duplex/multiplex* cui è soggetto ogni "trapianto" testuale (nel suo caso "testo normativo") al di fuori della propria sede originaria: non il testo come tale – eventualmente immutato – costituisce la *Norma in sé e per sé*, ma la sua collocazione all'interno di questo o quell'Ordinamento giuridico<sup>3</sup>.

I giuristi conoscono questa tematica sotto il nome di "interpretazione evolutiva" ...quella, cioè, che cambia il significato semantico delle parole (ridotte così a soli "fonemi") al mutare delle condizioni socio-culturali in cui la Norma viene applicata; cambiando, quindi, la Norma<sup>4</sup>.

### 3. Testo e dogma

Non è tuttavia possibile rapportare reciprocamente *testualità* e *normatività* senza proporre ed affrontare un'altra considerazione previa ...quella che credo essere il vero snodo della questione: il *rapporto tra testo e dogma*.

È questa la vera questione pregiudiziale ai fini interpretativi che occorre porsi e risolvere prima di qualunque altro sviluppo; essa infatti è strutturale e non contenutistica. Senza risolvere questa questione, qualunque apporto in tema di *interpretazione* dei testi sarebbe radicalmente inefficace.

Occorre pertanto chiedersi – radicalmente – *se venga prima il testo o il dogma*.

Che cosa, in altri termini, è causa/origine di che cosa?

Il testo, cioè, [a] origina e comunica il dogma, oppure [b] il dogma crea un testo che lo esprima adeguatamente e ne tuteli la

<sup>3</sup> Cfr. E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1955, 937.

<sup>4</sup> Le norme sui c.d. diritti d'autore o di protezione dell'editoria sono un chiaro esempio di questo fenomeno: il concetto e la protezione dell'editoria da Gutenberg ad internet sono stati abbastanza stabili ed univoci; la loro applicazione, al contrario, alla c.d. editoria digitale ha creato (e continua) enormi problemi proprio di applicazione ed applicabilità ai new-media di quanto stabilito – spesso ancora a fine Ottocento – per l'editoria tipografica.

diffusione e la conservazione?

Per “dogma”, al di là di ogni artificio concettuale o lessicale, è da intendersi qui un qualsiasi “contenuto” *in-opinabile* ed *in-disponibile*, non tanto o solo in se stesso (dal punto di vista, cioè, “metafisico”) ma, specificamente, per il *testo* in questione ed i suoi *aventi parte* (redattore, lettori). La questione riguarda radicalmente *ogni testo*: non è solo *religiosa o sacrale*, ma anche *civile e laica* ... com’è, p. es., in ambito politico-giuridico quando si tratti di c.d. valori costituzionali ... e loro “fondamenti”.

In realtà le due risposte possibili (testo => dogma; dogma => testo) non sono equivalenti, né equifunzionali, poiché la maggioranza assoluta – la quasi totalità – degli stessi testi sacri segue e realizza il secondo paradigma, in cui è *il dogma a creare il testo!*

L’eccezione (forse esemplare) è il testo coranico: talmente “monadico” da non potersi neppure tradurre in altra lingua; ad esso, per il vero, vanno aggiunti altri testi – soprattutto orali – di tradizione iniziatica che la Storia e l’Antropologia ed Etnologia hanno sempre mostrato presenti, per quanto in proporzioni e portate di assoluta esiguità ed all’interno di contesti normativi che sotto il profilo tecnico è ben difficile riconoscere come “giuridici” in senso proprio. Lo stesso non può assolutamente dirsi del testo biblico (ebraico-cristiano), la cui dipendenza *dogmatica* è *totale*. Attenzione, quindi, a chiamare l’Ebraismo ed il Cristianesimo “Religioni *del* libro”, insieme con l’Islam; si tratta, invece, di “Religioni *col* libro”, in cui proprio *il libro* – per quanto “sacro” – è in realtà soltanto la *custodia espressiva* di un apparato dogmatico che “trascende” – ed “impegna” – il testo stesso.

#### 4. Il testo biblico

Per quanto riguarda l’ambito biblico va tenuto presente come tale testo<sup>5</sup> esprima e comunichi un dogma che gli pre-esiste e che

<sup>5</sup> In realtà tale “insieme di testi”, poiché la Bibbia risulta composta di alcune decine di testi di assoluta disomogeneità, composti in un intervallo temporale ultra-millenario di grande disomogeneità e non senza “contraddizioni” formali anche evidentissime.

*in esso* prende forma e *da esso* trae forza per la conservazione, l'insegnamento e la tutela di se stesso.

#### 4.1. L'Antico Testamento

L'esperienza dell'Antico Testamento è chiara in merito: il "dogma" d'Israele è contenuto nel Pentateuco<sup>6</sup> (la *Torah*), di sostanziale natura storico-narrativa; un testo cresciuto nel tempo fino ad autoaggiornarsi, così come avvenne in modo evidentissimo ed esemplare per la c.d. Tradizione/Scuola deuteronomistica (del periodo esilico e post-esilico<sup>7</sup>) che, non solo "creò" il Libro stesso del Deuteronomio, ma s'insinuò anche nei "precedenti" quattro Libri del Pentateuco indirizzandone gli esiti.

Non diverso fu per le altre scuole spirituali-dogmatiche<sup>8</sup>, soprattutto attraverso la retroiezione "ideale" di eventi reali avvenuti in epoche successive (esempio tipico è l'episodio del vitello d'oro di *Es* 32, quale anticipazione/modello/profezia dello sci-

<sup>6</sup> I Libri denominati Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.

<sup>7</sup> La Tradizione Deuteronomista (D) risale al VII secolo a.C. nell'ambiente del regno del Sud, e comprende il Libro del Deuteronomio e altre parti. Dimostra grande attenzione al culto intorno al Tempio, unico santuario rimasto in Israele.

<sup>8</sup> Con ciò s'intendono: a) la Tradizione Jahwista (Y) diventa tradizione scritta intorno al X secolo a.C. durante il periodo di Davide e Salomone. Così chiamata perché utilizza il nome divino Jahwè = Dio. È caratterizzata da uno stile vivace e ricco di immagini, con espressioni antropomorfiche (Dio fabbrica tuniche per Adamo ed Eva, Dio chiude la porta dell'arca, ecc...); b) la Tradizione Eloista (E) è riconducibile agli ambienti del Regno di Israele dell'VIII secolo a.C. Così denominata perché usa il termine Eloim per indicare Dio. Evita gli antropomorfismi e recupera la trascendenza di Dio (Dio parla all'uomo nei sogni o dalle nubi o in mezzo al fuoco o per mezzo degli angeli). Questa tradizione sottolinea inoltre i temi dell'elezione e dell'alleanza; ad essa, infatti, si attribuisce il Decalogo; c) la Tradizione Sacerdotale (P) sarebbe stata scritta durante l'esilio babilonese (VI-V secolo a.C.) e nel periodo immediatamente successivo. Sarebbe opera di un gruppo di sacerdoti e questo spiega lo stile solenne e l'attenzione posta alle Leggi, al culto, alle prescrizioni. Lo schema della Tradizione sacerdotale contribuì alla redazione finale di tutto il Pentateuco (la maggior parte della seconda metà dell'Esodo, l'intero Levitico e gran parte dei Numeri, appartengono a questa tradizione). [cfr. [http://www.midbar.it/formazione\\_dellabibbia.html](http://www.midbar.it/formazione_dellabibbia.html), al 21/04/2010].

sma di Geroboamo [930-909 a.C.] che collocò proprio due vitelli sulle frontiere del nuovo Regno d'Israele, contrapposto a quello di Giuda – *1Re* 12).

Di fatto, tutto l'Antico Testamento ruota attorno al dogma dell'esodo espresso nel Libro del Deuteronomio al Cap. 26:

*«mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele» (Dt 26, 5-9).*

È da questo dogma che deriva l'intero testo biblico quale "fissazione religiosa" dell'esperienza storico-culturale-teologica del popolo ebraico.

Non è un caso, quindi, che questo *dogma* sia presentato come una *preghiera* da recitare nel tempio durante la presentazione a Dio delle primizie del raccolto annuale.

Una preghiera è un testo sacro specialissimo, in grado di trasmettersi inalterato per decine di generazioni lungo i secoli, spostando –non improbabilmente– le origini stesse del dogma così espresso fino alla notte dei tempi rispetto al resto del testo veterotestamentario nelle sue varie fasi redazionali.

## 4.2. Il Nuovo Testamento

Lo stesso vale per il Nuovo Testamento in riferimento alla fede cristiana: è l'*annuncio pasquale* a costituire il *dogma originario* (=ciò che non può essere discusso né contraddetto); da esso la comunità di fede nel Cristo risorto trarrà la propria identità e, quindi, la propria storia la quale, una volta narrata, finirà per costituire il nucleo stesso di quella stessa fede ... come accadde per

i Vangeli e la loro stesura.

Di grandissimo significato in questa prospettiva è proprio l'inizio del primo Vangelo scritto: quello di Marco. «Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio», in cui il Vangelo (la buona novella) annunciato da Gesù di Nazareth s'identifica già con lo stesso Gesù nella sua persona; questo emerge dalla bivalenza del genitivo utilizzato (oggettivo e soggettivo): il Vangelo proclamato da Gesù, il Vangelo che è Gesù.

Questo, però, è anche quanto è accaduto – in verso opposto – nella scrittura del Vangelo stesso: quel “buon annuncio” che è stata la persona di Gesù con tutta la propria vita (e non solo con le sue parole), venne “fissato” nel testo evangelico – appunto – “secondo” la specifica prospettiva (interpretazione?!) dei suoi estensori ... certamente multiforme, per quanto non-contraddittoria.

I Vangeli non sono stati scritti in diretta, ma hanno avuto anche vari decenni di gestazione (es.: Giovanni) all'interno della comunità cristiana, che attraverso *alcuni soltanto* di essi ha creduto di poter esprimere la pienezza della propria fede ... il dogma. Non va affatto trascurato, proprio nella prospettiva della preminenza “dogmatica” rispetto al testo, che di tanti Evangelii scritti solo 4 siano diventati “canonici” (=dogmatici), e ciò molto presto; gli altri furono considerati “apocrifi” ed esclusi dalla espressione e trasmissione del dogma cristiano ... abbandonati a se stessi ed alla “letteratura” devozionale o iniziatica, perché *non-utili ad esprimere e comunicare il “dogma” come tale*.

Lo stesso avvenne anche nel Giudaismo palestinese ormai sconvolto dalle guerre giudaiche e dalla distruzione di Gerusalemme quando, al Concilio di Jamnia (del 90 d.C.), i suoi vertici ufficiali fissarono il “canone” del testo biblico ebraico ... escludendo libri che i cristiani, invece, avevano già ricevuto dall'Ebraismo nei precedenti 50/60 anni e continuarono a considerare “sacri” (Giuditta, Sapienza, Tobia, Siracide, Baruch, I Maccabei, II Maccabei).

Il Concilio di Trento (sec. XVI) fissò autoritativamente il canone biblico cattolico contro le contestazioni luterane che escludessero – ma non eliminarono – proprio tali Libri dall'Antico Testa-

mento cristiano, detti perciò “deuterocanonici”.

## 5. Dogma, traditio e testo sacro

Tanto per l’ambiente ebraico che per quello cristiano è però necessario considerare il fenomeno portante e costitutivo che sta alla base dei diversi “processi” e “meccanismi” di inter-relazione tra dogma e testo e che costituisce il vero fulcro dell’intero sistema testuale-sacrale: la “*traditio*”.

È questa, infatti, che *conserva il dogma*, anche ri-scrivendone alcune “espressioni” in base allo scorrere della storia (com’è avvenuto proprio per il Libro del Deuteronomio).

Per la Chiesa cattolica, addirittura il testo biblico costituisce una parte soltanto della ben più ampia *Tradizione ecclesiale*, ciò che, invece, i Riformati – in linea di massima – escludono, “identificando” *Traditio* e *Scriptura* ...rischiando di negare, così, la dinamica originaria di questo particolarissimo “processo” e finendo per far dipendere “il” dogma dal testo<sup>9</sup>; da qui le varie forme di fondamentalismo e letteralismo che hanno afflitto molti seguaci del principio “*sola Scriptura*”.

Proprio l’esistenza e consistenza irrinunciabile della *Traditio* pone le basi – nella Chiesa cattolica – per il “Magistero” che custodisce ed interpreta ufficialmente ed autoritativamente il dogma come tale, all’interno della Tradizione ecclesiale stessa ... che contiene anche la Bibbia. Scrive in proposito la Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione del Concilio Vaticano II:

«*la sacra Scrittura è Parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo; invece la sacra Tradizione trasmette integralmente la Parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro successori...*» (DV 9).

<sup>9</sup> In realtà questo non è mai risultato davvero possibile, poiché da uno stesso testo è quasi inevitabile “dedurre” molti “dogmi” anche contraddittori... non per nulla l’orizzonte delle Chiese riformate continua a pagare il prezzo della frammentarietà dogmatica – appunto – derivante da un accesso al testo “libero” da ogni sua pre-comprensione (la *Traditio*).

Non di meno, tra il Concilio di Trento ed il Vaticano II (per 4 secoli!) la Chiesa cattolica si è retta ed ha funzionato più intorno alla Tradizione come tale, espressa soprattutto in alcune formalizzazioni quali il “Catechismo romano”, che non alla sacra Scrittura (di cui si erano quasi “appropriati” i Riformati), con una nettissima prevalenza del dogma rispetto al testo sacro ...ciò senza che in nulla l’identità della Chiesa cattolica “deviasse” dalla costanza del suo “dogma”.

Il *testo sacro ebraico-cristiano* si caratterizza, dunque, per la sua “terminatività” rispetto alla *Traditio* ed al dogma: esprime, cioè, il dogma e lo “fissa” – irrevocabilmente – a servizio della *Traditio*, senza però ingabbiarlo in modo esclusivo in una *identificazione biunivoca* tra testo e dogma.

## 6. L’ispirazione del testo sacro

Gli elementi sin qui evidenziati in relazione al *sistema* “Tradizione-dogma-testo” tipici della prospettiva biblica (ebraico-cristiana) sollecitano un ulteriore passo avanti nell’esplicitazione del rapporto tra “contenuto” (il dogma) e “forma” (il testo), ciò in cui consiste – radicalmente – l’interpretazione: si tratta di quel “meccanismo” del tutto speciale chiamato “*ispirazione*”.

È attraverso l’ispirazione che si salva il vero “autore” umano del testo in quanto tale (il c.d. agiografo) e, al contempo, si garantisce al testo una portata ulteriore, di origine divina: il dogma appunto.

Ciò è tanto più importante in quanto il “meccanismo” utilizzato da altri “testi sacri” – com’è per il Corano – è, invece, la “*dettatura*” diretta del testo da parte della divinità – o, addirittura, la sua “consegna” –, secondo una prospettiva che colloca però il testo “fuori” del tempo e dello spazio storico ed esistenziale ...isolandolo, di fatto, dal vissuto/vivibile umano.

Le conseguenze di tale differente rapporto tra testo e contenuto non si fanno attendere a livello di *normatività* del testo stesso e della sua concreta formulazione – anche – linguistica, ponendo

un serio ostacolo a tutta la problematica interpretativa... umanamente imprescindibile.

Il Concilio Vaticano II ha espresso la comprensione dogmatica cattolica di questo “meccanismo” affermando con chiarezza che «le sacre Scritture contengono la Parola di Dio e, poiché [=quia] ispirate, sono veramente Parola di Dio» (DV 24), mantenendosi così fuori dalla identificazione immediata e biunivoca tra testo e suo contenuto: la Parola di Dio è “contenuta” nel testo ...il quale è “Parola di Dio” proprio in ragione [=quia] dell’ispirazione (corrispondenza mediata e non identità).

Ciò, di per sé, non solo non costituisce nulla di strano, ma neppure di specificamente cattolico; tanto che già almeno due millenni prima lo stesso Ebraismo aveva superato la semplice posizione “identificatoria”.

Dal NT (*At* 7, 38. 53; *Gal* 3, 6; *Eb* 2, 2), ma anche da Giuseppe Flavio e dal “Libro dei Giubilei” (II sec. a. C.), si apprende infatti che la “Legge” che nel Libro dell’Esodo si dichiara scritta dal dito stesso di Dio sulla pietra (*Es* 31, 18), fu invece data non solo “attraverso” angeli (pura mediazione strumentale) ma addirittura era “opera” degli angeli stessi a vantaggio degli uomini<sup>10</sup> ...e si trattava di quanto gli Ebrei giustamente definiscono le “dieci Parole” (diverso da “comandamenti/leggi”, come furono poi identificati proprio in quanto *deutero-nomos*)!

## 7. Nella prospettiva giuridica

In quanto giurista – per quanto strettamente legato alla Teologia – credo dover mettere in rilievo come tali logiche e dinamiche (e principî) non siano per nulla estranee al Diritto come tale ma, anzi, esprimano molto bene la *dipendenza ordinaria del testo dal dogma anche in ambito “laico”*.

Mi riferisco alle dottrine circa l’interpretazione costituzionale così come viene esprimendosi nella Giurisprudenza delle Corti

<sup>10</sup> Cfr. in merito: P. GHERRI, “*Ius divinum*”: inadeguatezza di una formula. in J.I. ARRIETA (ed.), *Ius divinum*, Venezia, 2010, 465-488.

costituzionali (soprattutto per le c.d. Costituzioni rigide), il cui compito è precisamente quello di tutelare il *dogma costituzionale* rispetto all'accrescimento normativo ordinamentale ed alle nuove tendenze/esigenze socio-culturali.

Per chiudere in bellezza, solo tre esempi di *dogma laico* (giuridico-costituzionale) in nulla diverso, per quanto riguarda il rapporto "testo-legge", da quello *sacro*:

- a) la Dichiarazione dei "Diritti del cittadino" della Rivoluzione francese è dogma, così come volevano esserlo i principi di *liberté, égalité, fraternité*;
- b) la "laicità" dello Stato francese fu dogma, ben prima della sua "attestazione formale" nella Costituzione dell'Ottobre 1946;
- c) anche l'Articolo 1 della Costituzione italiana è "dogma" nell'affermare che la Repubblica "è fondata sul lavoro".